

VERBALE DI ACCORDO


Per il personale adibito all'attività gestionale di sollevamento e abbattimento delle barriere mobili alle Bocche di Porto

In data 23.01.2024, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova – Castello 2737f/30122 Venezia - si sono incontrati:

- il Consorzio Venezia Nuova con sede legale in Venezia Castello 2737/f, Partita Iva 01866740275, rappresentato dal dott. Massimo Miani, assistito dall'avvocato Sandro Grandese, dalla Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia, e dalla dott.ssa Donatella Venturini (in seguito per brevità anche il "Consorzio", o "CVN" e, congiuntamente, "le Parti");
- le Organizzazioni Sindacali Territoriali Filca Cisl nella persona del sig. Andrea Grazioso, Fillea Cgil nella persona della dott.ssa Laura Pastrello, Feneal Uil nella persona del sig. Giulio Agnoletto e la R.S.U. del Consorzio Venezia Nuova nelle persone del geom. Andrea Fiorentin, dell'ing. Piergiorgio Galvani e dal geom. Riccardo Vavasori (in seguito per brevità anche le RSU e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO

- I. Che il Mose, opera strategica di interesse nazionale ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 e in fase di avanzato completamento, già dal 2020 viene impiegata -se pur "in modalità provvisoria"- a protezione di Venezia dalle acque alte.
- II. Che le Parti qui riunite sono consapevoli dell'importanza che assume quanto viene concordato per la Città di Venezia e per la Città di Chioggia, i suoi abitanti, il Consorzio e i lavoratori interessati.
- III. Che le Parti, considerata l'importanza dell'argomento, si sono più volte riunite per analizzare tutti i possibili scenari e le ricadute giuslavoristiche connesse al coinvolgimento dei lavoratori nelle attività dei sollevamenti.
- IV. Che è necessario garantire, anche per le prossime stagioni, le attività connesse ai sollevamenti non programmati e programmabili del sistema Mose, ai fini della difesa dei centri abitati lagunari dagli allagamenti in condizioni di acqua alta.
- V. Che si deve fare riferimento alle "Procedure per la difesa dagli allagamenti della Fase Provvisoria" vigenti.
- VI. Che, in base alle suddette procedure, è necessario garantire le attività di presidio dalle acque alte per tutto il periodo dell'anno inquadrando le stesse in un unico Accordo.
- VII. Che, stante l'approssimarsi della conclusione dei lavori e dell'avvio dell'Autorità per la Laguna, le Parti concordano che la durata dell'Accordo sia fino al 31 dicembre 2025.
- VIII. Che, in base all'esperienza acquisita nelle precedenti stagioni e alle rilevazioni statistiche, le probabilità di accadimento degli eventi si suddividono indicativamente nei seguenti due




periodi: il primo che va dal 1° settembre al 30 aprile e il secondo che va dal 1° maggio al 31 agosto.

- IX. Che, in ragione dell'imprevedibilità degli eventi meteorologici sarà necessario, per procedere alla gestione dei sollevamenti del sistema Mose - scopo principale del Consorzio Venezia Nuova – ridefinire la complessiva struttura degli orari del personale addetto alle squadre, tenendo conto di dover, se del caso, garantire la presenza dello stesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere.
- X. Che il normale orario di lavoro dei dipendenti del Consorzio Venezia Nuova è di quaranta ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
- XI. Che la rimodulazione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni legislative che lo regolano con salvaguardia delle ore deputate al riposo e con pause nello svolgimento dell'attività lavorativa, sarà operativa in concomitanza di eventi di acqua alta, tempestivamente comunicati, che richiedano l'attivazione delle barriere per la difesa delle città.
- XII. Che, per le ragioni che precedono, il Consorzio ritiene essere interesse delle Parti sottoscrivere un Accordo Aziendale che integri i contenuti del CCNL e CCPL Imprese Edili Industria prevedendo anche delle indennità suppletive legate alle condizioni particolari e/o eccezionali che le attività di presidio e sollevamento del Sistema Mose comportano.
- XIII. Che in virtù dei confronti tra le Parti è emersa l'opportunità – stante la specificità dei contesti operativi- di regolamentare con due diversi accordi il personale addetto alle squadre dei sollevamenti: uno per il personale della Sala Operativa Decisionale e uno per il Personale impegnato alle Bocche.
- XIV. Che le Parti ritengono che la specifica attività di sollevamento e abbattimento delle barriere sia attività gestionale di opera in via di avanzato completamento, pertanto, non ricomprensibile, per quanto qui rileva, nella fattispecie prevista dall'art. 113 del CCNL 18 luglio 2018 come rinnovato con l'Accordo del 3 marzo 2022 per Imprese Edili Industria.
- XV. Che le Parti, quindi, ai fini propri del presente Accordo aziendale vanno a declinare le regole attinenti alla determinazione dell'orario di lavoro in ragione di quanto previsto dal vigente CCNL all'art. 43, richiamato dall'art. 9 CCPL- Edilizia Industria – di Venezia del 21 luglio 2022 che recita: *"l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all' art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003"* e su tale presupposto si basa l'intesa.

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

Art. 1

Reperibilità del Personale alle Bocche



FAI [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 2 [Signature]

- 1.1 Il personale delle squadre alle Bocche potrà essere chiamato in reperibilità nel periodo compreso dal 01/09/2023 al 31/12/2025 per garantire il funzionamento del Sistema Mose in condizioni meteomarine di particolare intensità - finalizzato alla difesa dagli allagamenti della Città di Venezia e della Città di Chioggia con maree che superano la quota attuale d'intervento prevista secondo le disposizioni di cui alla procedura provvisoria vigente al momento della gestione del singolo evento-.
- 1.2 Il personale garantirà la propria reperibilità nel rispetto delle opportune pianificazioni fornite dal Responsabile dei sollevamenti per i seguenti periodi:
- dal 01.09.2023 al 30.04.2024;
 - dal 01.05.2024 al 31.08.2024 (nel rispetto del Piano ferie estivo);
 - dal 01.09.2024 al 30.04.2025;
 - dal 01.05.2025 al 31.08.2025 (nel rispetto del Piano ferie estivo);
 - dal 01.09.2025 al 31.12.2025.
- 1.3 Il personale delle Squadre alle bocche sarà organizzato inizialmente su rotazione di tre squadre come da pianificazione predisposta dal Responsabile fino alla formazione della quarta squadra prevista entro i primi mesi del 2024, che darà avvio a una nuova programmazione (turni e orari).

ART. 2

Trattamento economico Personale Squadre

- 2.1 Premesso che le effettive prestazioni rese saranno retribuite con le maggiorazioni orarie contrattualmente previste (es. straordinario, notturno, festivo), a tutto personale dipendente impegnato per la gestione delle movimentazioni del Sistema Mose - a fronte della disponibilità e indipendentemente dallo svolgimento di un'effettiva prestazione lavorativa e tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 1.3. - sarà riconosciuta un'indennità dell'importo lordo mensile, omnicomprensivo degli elementi retributivi previsti dagli istituti indiretti e differiti, così individuata:
- A. euro 800,00 (ottocento) per il periodo 1° settembre 2023 fino alla costituzione della quarta squadra (al max fino al 30 aprile 2024);
 - B. euro 600,00 (seicento) per il periodo dalla costituzione della quarta squadra fino al 30 aprile 2024;
 - C. euro 150,00 (centocinquanta) per il periodo 1° maggio 2024 - 31 agosto 2024;
 - D. euro 600,00 (seicento) per il periodo 1° settembre 2024 – 30 aprile 2025;
 - E. euro 150,00 (centocinquanta) per il periodo 1° maggio 2025 - 31 agosto 2025;
 - F. euro 600,00 (seicento) per il periodo 1° settembre 2025 – 31 dicembre 2025.

FRU
















Gli importi ai punti D e F, qualora non venisse costituita la quarta squadra, verranno aumentati a euro 800.00 (ottocento).

- 2.2 Tali importi, nei modi e nei periodi sopra indicati, s'intendono aggiuntivi a quanto contrattualmente previsto in busta paga.
- 2.3 I trattamenti di cui al precedente punto 2.1, se non saranno maturati per tutta la sua durata a causa di un eventuale periodo di malattia o di altri eventi sospensivi del rapporto di lavoro in argomento che non consentano al Lavoratore di poter intervenire in servizio per più di una settimana (7 giorni naturali e consecutivi), saranno corrisposti in proporzione alla prestazione effettivamente fornita. Nel caso in cui al lavoratore siano state autorizzate le ferie, l'indennità di reperibilità sarà comunque riconosciuta e le ferie saranno revocate in caso di chiamata in servizio.
- 2.4 Qualora il lavoratore, su richiesta da parte del Consorzio, debba rientrare anticipatamente dalle ferie già autorizzate e/o revocate, è previsto un rimborso spese che sarà riconosciuto previa idonea documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 62 del CCNL Edili Industria.
- 2.5 Oltre alle indennità sopra esplicitate, per ogni attività effettiva svolta saranno riconosciute ulteriori indennità aggiuntive come dallo schema seguente:

VOCI	IMPORTO	NOTE
INDENNITA' NOTTURNA: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00	EURO 100,00 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO PER OGNI TURNO O FRAZIONE DI TURNO IN FASCIA NOTTURNA CUMULABILE CON INDENNITA' FESTIVITA' O INDENNITA' DOMENICA
INDENNITA' FESTIVITA': 1°-21 NOVEMBRE, 8-25-26 DICEMBRE 2023, 1°-6 GENNAIO, 31 MARZO, 1°- 25 APRILE , 1° MAGGIO – 2 GIUGNO, 15 AGOSTO 2024, 1° - 21NOVEMBRE 2024 , 8-25-26 DICEMBRE 2024, 1° -6 GENNAIO 2025, 20-21-25 APRILE 2025, 1°MAGGIO, 2 GIUGNO 2025, 15 AGOSTO 2025, 1-21 NOVEMBRE 2025, 8 -25-26 DICEMBRE 2025	EURO 150,00 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO IN QUESTE GIORNATE CUMULABILE CON INDENNITA' NOTTURNA E, SE CADENTE DI DOMENICA, ANCHE CON INDENNITA' DOMENICALE
INDENNITA' DOMENICA	EURO 100 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO CUMULABILE CON INDENNITA' NOTTURNA

FRU



- 2.6 Le indennità accessorie, di cui sopra, sono onnicomprensive di tutti gli elementi retributivi previsti dagli istituti indiretti e differiti.
- 2.7 Le indennità di cui al punto 2.5 si riferiscono ad eventi in cui si è attuata l'effettiva mobilitazione per il raggiungimento delle bocche di porto.
- 2.8 I Lavoratori che, a causa dell'effettiva indisponibilità dei mezzi pubblici negli orari necessari, debbano raggiungere i posti di lavoro per svolgere il turno di sollevamento con mezzi propri, saranno rimborsati mediante l'applicazione in busta paga di un rimborso chilometrico calcolato secondo gli importi tabellati dall'A. C. I. e/o secondo le regole aziendali in uso.

Art. 3

Riposo Giornaliero


- 3.1 I turni di lavoro saranno organizzati in modo tale da garantire un riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Laddove, in casi eccezionali, le condizioni meteomarine o il protrarsi dei turni di sollevamento, non consentano al personale in servizio di rientrare a fine o frazione di turno presso le proprie abitazioni, il Consorzio metterà a disposizione, con costi a proprio esclusivo carico, idonee sistemazioni in alloggi – indicati dall'Azienda- cui il personale potrà accedere al termine del proprio turno di lavoro. Ai lavoratori che usufruiranno di questa possibilità sarà corrisposta l'indennità di pernottamento nei termini stabiliti dall'art. 15 del CCPL (Trasferta e Pernottamento comma 1 e 2), ovvero di euro 15,29 per ogni giorno di pernottamento. Sarà compito del Responsabile comunicare all'Ufficio Personale i giorni esatti di pernottamento.

Art. 4

Orario di Lavoro

- 4.1 La Procedura dei sollevamenti stabilisce, ferme restando le premesse, che l'attività riguardante detti sollevamenti presso le Bocche sia organizzata in turni avvicendati, avendo cura di alternare le squadre in modo tale che tutti i Lavoratori abbiano lo stesso carico di lavoro e, pertanto, strutturando una programmazione di massima di lungo periodo. Potranno essere possibili eventuali schemi lavoro/riposo alternativi e modifiche al bisogno rispetto alla programmazione di massima fra operatori della stessa Unità e comunque concordati con il Responsabile nel rispetto della copertura dei servizi e dei riposi obbligatori.
- 4.2 Per i turni di lavoro (diurni e/o notturni) di durata superiore alle dieci ore, connessi all'attività di sollevamento del Mose, sussiste l'obbligo di effettuare una o più pause della durata tale da contenere le ore lavorate entro il tetto delle dieci ore, la cui collocazione dovrà essere concordata con il proprio Responsabile tenendo conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

PCV

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, some appearing as simple initials or names, others as more complex cursive or stylized marks.

Al fine di agevolare l'organizzazione del lavoro, non è richiesta la segnalazione mediante timbratura in uscita e in entrata della pausa, la quale verrà sistematicamente rilevata dal personale preposto della Direzione Organizzazione e Personale, al di fuori delle fasce orarie notturne.

Se per necessità lavorative del tutto eccezionali non sia possibile effettuare due ore di pausa nell'arco del turno di lavoro, la durata effettiva della pausa dovrà essere comunicata dal Responsabile delle Bocche alla Direzione Organizzazione e Personale.

4.3 Gli orari di lavoro dei turni delle squadre alle bocche sono i seguenti:

A) Fino alla costituzione della quarta squadra:

- Modalità ordinaria: Prevede l'avviso al personale 48 ore prima dell'evento; la pre-mobilizzazione 24 ore prima dell'evento e la mobilitazione 9 ore prima dell'evento. Dopo la mobilitazione, il personale ha a disposizione tre ore per raggiungere i cantieri.
- Modalità straordinaria eccezionale: prevede l'immediata mobilitazione del personale 9 ore prima dell'evento, senza i precedenti preavvisi. Dopo la mobilitazione, il personale ha a disposizione tre ore per raggiungere i cantieri e avviare il sollevamento. Per detto personale si prevede un massimo di 8 ore lavorative successive alle tre ore di riposo lavorativo o viaggio, riconoscendo una indennità di disagio (rif. Art. 4.1) quantificato in euro 100 (cento) Lordi omnicomprensivi. Sarà cura del Responsabile dei Sollevamenti comunicare all'Ufficio del Personale i lavoratori coinvolti in tali eventi.

B) Con la costituzione della quarta squadra l'orario di lavoro dei turni sarà invece il seguente:

8:00 – 20:00 / 20:00 – 8:00 (con pause di due ore).

I turni potranno comunque prevedere una cessazione anticipata in ragione dell'esaurimento dell'emergenza segnalata (dichiarazione di fine evento).

4.4 L'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL applicato è di 40 ore, al cui raggiungimento concorrono sia le ore lavorate oltre le 8 giornaliere dal lunedì al venerdì, nonché le ore lavorate di sabato e domenica per le quali sono corrisposte le sole maggiorazioni. Al personale senza svincolo orario, saranno riconosciute come lavoro straordinario le ore eccedenti le 40 ore settimanali.

4.5 Per i meccanismi dei riposi, qualora nel mese non si raggiungano le ore minime lavorabili, le ore mancanti (escluse le assenze ingiustificate) verranno riconosciute come assenza retribuita non incidenti sui permessi e Rol contrattualmente previsti.

FRU

D

4.6 Resta inteso che il Consorzio adotterà per tutto l'anno regimi di orario tali da poter applicare quanto previsto dal CCNL, CCPL Edili Industria in materia di orario di lavoro per rendere effettiva la media annua di riferimento.

Art. 5

Falso Allarme

5.1 Qualora l'evento programmato sia annullato non consentendo al Lavoratore di compiere la propria prestazione lavorativa, le ore di lavoro utili al raggiungimento del normale orario contrattuale di quaranta ore settimanali saranno giustificate come assenza retribuita.

Art. 6

Trasporti da e per le bocche di porto

6.1 Il Consorzio per i sollevamenti del Sistema Mose metterà a disposizione dei Lavoratori i mezzi acquei idonei e le auto per raggiungere le sedi operative presso le bocche e per fare ritorno alle proprie abitazioni dopo il turno di sollevamento o il falso allarme.

Art. 7

Efficacia e Durata dell'Accordo

7.1 La presente intesa, in tutte le sue Parti, ha efficacia e durata a decorrere dal 01/09/2023 al 31/12/2025.

7.2 Su richiesta di una delle Parti, le stesse si impegnano a rivedere le clausole dell'Accordo, qualora intervengano fatti e condizioni che possono incidere significativamente sulle pattuizioni in esso stabilite (es. cambio, aggiornamento o revisione della procedura dei sollevamenti, mancata costituzione della quarta squadra).

7.3 Le Parti s'impegnano, quando ritenuto opportuno, a incontrarsi per monitorare gli aspetti operativi del presente Accordo.

La riunione si conclude alle ore 11.30

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consorzio Venezia Nuova:

Dott. Massimo Miani

Avv.to Sandro Grandese

Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia


Dott.ssa Donatella Venturini


FRN

Le OO.SS. del Consorzio Venezia Nuova:


Sig. Giulio Agnoletto.....

Sig. Andrea Grazioso.....

Dott.ssa Laura Pastrello.....

Geom. Andrea Fiorentin.....

Ing. Piergiorgio Galvani.....

Geom. Riccardo Vavasori.....

VERBALE DI ACCORDO

Per il personale adibito alla Sala operativa dell'attività gestionale di sollevamento e abbattimento delle barriere mobili

In data 23.01.2024, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova – Castello 2737f/30122 Venezia - si sono incontrati:

- il Consorzio Venezia Nuova con sede legale in Venezia Castello 2737/f, Partita Iva 01866740275, rappresentato dal dott. Massimo Miani, assistito dall'avvocato Sandro Grandese, dalla Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia e dalla dott.ssa Donatella Venturini (in seguito per brevità anche il "Consorzio", o "CVN" e, congiuntamente, "le Parti");
- le Organizzazioni Sindacali Territoriali Filca Cisl nella persona del sig. Andrea Grazioso, Fillea Cgil nella persona della dott.ssa Laura Pastrello, Feneal Uil nella persona del sig. Giulio Agnoletto e la R.S.U. del Consorzio Venezia Nuova nelle persone del Geom. Andrea Fiorentin, dell'Ing. Piergiorgio Galvani e dal Geom. Riccardo Vavasori (in seguito per brevità anche le RSU e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO

- I. Che il Mose, opera strategica di interesse nazionale ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 e in fase di avanzato completamento, già dal 2020 viene impiegata -se pur "in modalità provvisoria"- a protezione di Venezia dalle acque alte.
- II. Che le Parti qui riunite sono consapevoli dell'importanza che assume quanto viene concordato per la Città di Venezia e per la Città di Chioggia, i suoi abitanti, il Consorzio e i lavoratori interessati.
- III. Che le Parti, considerata l'importanza dell'argomento, si sono più volte riunite per analizzare tutti i possibili scenari e le ricadute giuslavoristiche connesse al coinvolgimento dei lavoratori nelle attività dei sollevamenti.
- IV. Che è necessario garantire, anche per le prossime stagioni, le attività connesse ai sollevamenti non programmati e programmabili del sistema Mose, ai fini della difesa dei centri abitati lagunari dagli allagamenti in condizioni di acqua alta.
- V. Che si deve fare riferimento alle "Procedure per la difesa dagli allagamenti della Fase Provvisoria" vigenti.
- VI. Che, in base alle suddette procedure, è necessario garantire le attività di presidio dalle acque alte per tutto il periodo dell'anno inquadrando le stesse in un unico Accordo.
- VII. Che, stante l'approssimarsi della conclusione dei lavori e dell'avvio dell'Autorità per la Laguna, le Parti concordano che la durata dell'Accordo sia fino al 31 dicembre 2025.
- VIII. Che, in base all'esperienza acquisita nelle precedenti stagioni e alle rilevazioni statistiche, le probabilità di accadimento degli eventi si suddividono indicativamente nei seguenti due

1


periodi: il primo che va dal 1° settembre al 30 aprile e il secondo che va dal 1° maggio al 31 agosto.

- IX. Che, in ragione dell'imprevedibilità degli eventi meteorologici sarà necessario, per procedere alla gestione dei sollevamenti del sistema Mose - scopo principale del Consorzio Venezia Nuova – ridefinire la complessiva struttura degli orari del personale addetto alle squadre, tenendo conto di dover, se del caso, garantire la presenza dello stesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere.
- X. Che il normale orario di lavoro dei dipendenti del Consorzio Venezia Nuova è di quaranta ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
- XI. Che la rimodulazione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni legislative che lo regolano con salvaguardia delle ore deputate al riposo e con pause nello svolgimento dell'attività lavorativa, sarà operativa in concomitanza di eventi di acqua alta, tempestivamente comunicati, che richiedano l'attivazione delle barriere per la difesa delle città.
- XII. Che, per le ragioni che precedono, il Consorzio ritiene essere interesse delle Parti sottoscrivere un Accordo Aziendale che integri i contenuti del CCNL e CCPL Imprese Edili Industria prevedendo anche delle indennità suppletive legate alle condizioni particolari e/o eccezionali che le attività di presidio e sollevamento del Sistema Mose comportano.
- XIII. Che in virtù dei confronti tra le Parti è emersa l'opportunità – stante la specificità dei contesti operativi- di regolamentare con due diversi accordi il personale addetto alle squadre dei sollevamenti: uno per il personale della Sala Operativa Decisionale e uno per il Personale impegnato alle Bocche.
- XIV. Che le Parti ritengono che la specifica attività di sollevamento e abbattimento delle barriere sia attività gestionale di opera in via di avanzato completamento, pertanto, non ricomprensibile, per quanto qui rileva, nella fattispecie prevista dall'art. 113 del CCNL 18 luglio 2018 come rinnovato con l'Accordo del 3 marzo 2022 per Imprese Edili Industria.
- XV. Che le Parti, quindi, ai fini propri del presente Accordo aziendale vanno a declinare le regole attinenti alla determinazione dell'orario di lavoro in ragione di quanto previsto dal vigente CCNL all'art. 43, richiamato dall'art. 9 CCPL- Edilizia Industria – di Venezia del 21 luglio 2022 che recita: *“l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all' art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003”* e su tale presupposto si basa l'intesa.

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

Art. 1

Reperibilità del Personale Sala Operativa Decisionale



- 1.1 Il personale della Sala Operativa Decisionale potrà essere chiamato in reperibilità nel periodo compreso dal 01/09/2023 al 31/12/2025 per garantire il funzionamento del Sistema Mose in condizioni meteomarine di particolare intensità - finalizzato alla difesa dagli allagamenti della Città di Venezia e della Città di Chioggia con maree che superano la quota attuale d'intervento prevista secondo le disposizioni di cui alla procedura provvisoria vigente al momento della gestione del singolo evento-.
- 1.2 Il personale garantirà la propria reperibilità nel rispetto delle opportune pianificazioni fornite dal Responsabile della Sala Operativa Decisionale per i seguenti periodi:
- dal 01.09.2023 al 30.04.2024;
 - dal 01.05.2024 al 31.08.2024 (nel rispetto del Piano ferie estivo);
 - dal 01.09.2024 al 30.04.2025;
 - dal 01.05.2025 al 31.08.2025 (nel rispetto del Piano ferie estivo);
 - dal 01.09.2025 al 31.12.2025.
- 1.3 Il personale della Sala Operativa Decisionale sarà organizzato su rotazioni di quattro squadre come da pianificazione predisposta dal Responsabile.

Art. 2

Trattamento economico Personale Squadre

- 2.1 Premesso che le effettive prestazioni rese saranno retribuite con le maggiorazioni orarie contrattualmente previste (es. straordinario, notturno, festivo), a tutto il personale dipendente impegnato per la gestione delle movimentazioni del Sistema Mose - a fronte della disponibilità e indipendentemente dallo svolgimento di un'effettiva prestazione lavorativa e tenuto conto di quanto specificato al precedente punto 1.3. - sarà riconosciuta un'indennità dell'importo lordo mensile, onnicomprensivo degli elementi retributivi previsti dagli istituti indiretti e differiti, così individuata:
- A. euro 600,00 (seicento) per il periodo 1° settembre 2023 – 30 aprile 2024;
 - B. euro 150,00 (centocinquanta) per il periodo 1° maggio 2024 - 31 agosto 2024;
 - C. euro 600,00 (seicento) per il periodo 1° settembre 2024 – 30 aprile 2025;
 - D. euro 150,00 (centocinquanta) per il periodo 1° maggio 2025 - 31 agosto 2025;
 - E. euro 600,00 (seicento) per il periodo 1° settembre 2025 – 31 dicembre 2025.
- 2.2 Tali importi, nei modi e nei periodi sopra indicati, s'intendono aggiuntivi a quanto contrattualmente previsto in busta paga.
- 2.3 I trattamenti di cui al precedente punto 2.1, se non saranno maturati per tutta la sua durata a causa di un eventuale periodo di malattia o di altri eventi sospensivi del rapporto di lavoro in argomento che non consentano al Lavoratore di poter intervenire in servizio per più di una settimana (7 giorni naturali e consecutivi), saranno corrisposti in proporzione alla prestazione

FRN

D

FRN

FRN

FRN

FRN

FRN

FRN

effettivamente fornita. Nel caso in cui al lavoratore siano state autorizzate le ferie, l'indennità di reperibilità sarà comunque riconosciuta e le ferie saranno revocate in caso di chiamata in servizio.

2.4 Qualora il lavoratore, su richiesta da parte del Consorzio, debba rientrare anticipatamente dalle ferie già autorizzate e/o revocate, è previsto un rimborso spese che sarà riconosciuto previa idonea documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 62 del CCNL Edili Industria.


2.5 Oltre alle indennità sopra esplicitate, per ogni attività effettiva svolta saranno riconosciute ulteriori indennità aggiuntive come dallo schema seguente:

VOCI	IMPORTO	NOTE
INDENNITA' NOTTURNA: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00	EURO 100,00 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO PER OGNI TURNO O FRAZIONE DI TURNO IN FASCIA NOTTURNA CUMULABILE CON INDENNITA' FESTIVITA' O INDENNITA' DOMENICA
INDENNITA' FESTIVITA': 1°-21 NOVEMBRE, 8-25-26 DICEMBRE 2023, 1°-6 GENNAIO, 31 MARZO, 1°- 25 APRILE , 1° MAGGIO – 2 GIUGNO, 15 AGOSTO 2024, 1° - 21NOVEMBRE 2024 , 8-25-26 DICEMBRE 2024, 1° -6 GENNAIO 2025, 20-21-25 APRILE 2025, 1° MAGGIO 2 GIUGNO 2025, 15 AGOSTO 2025, - 21 NOVEMBRE 2025, 8 -25-26 DICEMBRE 2025	EURO 150,00 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO IN QUESTE GIORNATE CUMULABILE CON INDENNITA' NOTTURNA E, SE CADENTE DI DOMENICA, ANCHE CON INDENNITA' DOMENICALE
INDENNITA' DOMENICA	EURO 100 LORDI	IMPORTO RICONOSCIUTO CUMULABILE CON INDENNITA' NOTTURNA

2.6 Le indennità accessorie, di cui sopra, sono onnicomprensive di tutti gli elementi retributivi previsti dagli istituti indiretti e differiti.

2.7 Le indennità di cui al punto 2.5 si riferiscono ad eventi in cui si è attuata l'effettiva mobilitazione per il raggiungimento dell'Arsenale.

2.8 I Lavoratori che, a causa dell'effettiva indisponibilità dei mezzi pubblici negli orari necessari, debbano raggiungere i posti di lavoro per svolgere il turno di sollevamento con mezzi propri,



saranno rimborsati mediante l'applicazione in busta paga di un rimborso chilometrico calcolato secondo gli importi tabellati dall'A. C. I. e/o secondo le regole aziendali in uso.

Art. 3

Riposo Giornaliero

3.1 I turni di lavoro saranno organizzati in modo tale da garantire un riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Laddove, in casi eccezionali, le condizioni meteomarine o il protrarsi dei turni di sollevamento, non consentano al personale in servizio di rientrare a fine o frazione di turno presso le proprie abitazioni, il Consorzio metterà a disposizione, con costi a proprio esclusivo carico, idonee sistemazioni in alloggi – indicati dall'Azienda- cui il personale potrà accedere al termine del proprio turno di lavoro. Ai lavoratori che usufruiranno di questa possibilità sarà corrisposta l'indennità di pernottamento nei termini stabiliti dall'art. 15 del CCPL (Trasferta e Pernottamento comma 1 e 2), ovvero di euro 15,29 (quindicici,29) per ogni giorno di pernottamento. Sarà compito del Responsabile comunicare all'Ufficio Personale i giorni esatti di pernottamento.

Art. 4

Orario di Lavoro

4.1 La Procedura dei sollevamenti stabilisce, ferme restando le premesse, che l'attività riguardante detti sollevamenti presso l'Arsenale di Venezia sia organizzata in turni avvicendati, avendo cura di alternare le squadre in modo tale che tutti i Lavoratori abbiano lo stesso carico di lavoro e, pertanto, strutturando una programmazione di massima di lungo periodo. Potranno essere possibili eventuali schemi lavoro/riposo alternativi e modifiche al bisogno rispetto alla programmazione di massima fra operatori della stessa Unità e comunque concordati con il Responsabile nel rispetto della copertura dei servizi e dei riposi obbligatori.

4.2 Gli orari di lavoro dei turni della Sala Operativa Decisionale sono i seguenti:

- 8:00-20:00 / 20:00-8:00.

Essi potranno comunque prevedere una cessazione anticipata in ragione dell'esaurimento dell'emergenza segnalata (dichiarazione di fine evento).

4.3 Per i turni di lavoro (diurni e/o notturni) di durata superiore alle dieci ore, connessi all'attività di sollevamento del Mose, sussiste l'obbligo di effettuare una o più pause della durata tale da contenere le ore lavorate entro il tetto delle dieci ore, la cui collocazione dovrà essere concordata con il proprio Responsabile tenendo conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Al fine di agevolare l'organizzazione del lavoro, non è richiesta la segnalazione mediante timbratura in uscita e in entrata della pausa, la quale verrà sistematicamente rilevata dal

FR

D

FR

R

M

FR

FR

FR

personale preposto della Direzione Organizzazione e Personale, al di fuori delle fasce orarie notturne.

Se per necessità lavorative del tutto eccezionali non sia possibile effettuare due ore di pausa nell'arco del turno di lavoro, la durata effettiva della pausa dovrà essere comunicata dal Responsabile della Sala Operativa Decisionale alla Direzione Organizzazione e Personale.

4.4. L'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL applicato è di 40 ore, al cui raggiungimento concorrono sia le ore lavorate oltre le 8 giornaliere dal lunedì al venerdì, nonché le ore lavorate di sabato e domenica per le quali sono corrisposte le sole maggiorazioni. Al personale senza svincolo orario, saranno riconosciute come lavoro straordinario le ore eccedenti le 40 ore settimanali.

4.5 Per i meccanismi dei riposi, qualora nel mese non si raggiungano le ore minime lavorabili, (escluse le assenze ingiustificate), le ore mancanti verranno riconosciute come assenza retribuita non incidenti sui permessi e Rol contrattualmente previsti.

4.6 Resta inteso che il Consorzio adotterà per tutto l'anno regimi di orario tali da poter applicare quanto previsto da CCNL e CCPL Edili Industria in materia di orario di lavoro per rendere effettiva la media annua di riferimento.

Art. 5

Falso Allarme

5.1 Qualora l'evento programmato sia annullato non consentendo al Lavoratore di compiere la propria prestazione lavorativa, le ore di lavoro utili al raggiungimento del normale orario contrattuale di quaranta ore settimanali saranno giustificate come assenza retribuita.

Art. 6

Trasporti dall'Arsenale di Venezia

6.1 Il Consorzio per i sollevamenti del Sistema Mose metterà a disposizione dei Lavoratori i mezzi acquei idonei per fare ritorno dall'Arsenale alla Ferrovia o Piazzale Roma (Venezia) dopo il turno di sollevamento o il falso allarme.

Art. 7

Efficacia e Durata dell'Accordo

7.1 La presente intesa, in tutte le sue Parti, ha efficacia e durata a decorrere dal 01/09/2023 al 31/12/2025.



6



7.2 Su richiesta di una delle Parti, le stesse si impegnano a rivedere le clausole dell'Accordo, qualora intervengano fatti e condizioni che possono incidere significativamente sulle pattuizioni in esso stabilite (es. cambio, aggiornamento o revisione della procedura dei sollevamenti).

7.3 Le Parti s'impegnano, quando ritenuto opportuno, a incontrarsi per monitorare gli aspetti operativi del presente Accordo.

La riunione di conclude alle ore 11.30

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consorzio Venezia Nuova:

Dott. Massimo Miani

Avv.to Sandro Grandese

Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia

Dott.ssa Donatella Venturini

Le OO.SS. del Consorzio Venezia Nuova:

Sig. Giulio Agnoletto

Sig. Andrea Grazioso

Dott.ssa Laura Pastrello

Geom. Andrea Fiorentin

Ing. Piergiorgio Galvani

Geom. Riccardo Vavasori